

# CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIO

Con riferimento alle richieste di ricongiungimento familiare e di rilascio di “permessi CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carte di soggiorno) si comunica che sono state introdotte dai Decreti legislativi n. 3/2007 e n. 5/2007 delle modifiche tali che **il requisito dell'alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dello stesso ai parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per l'edilizia residenziale pubblica (per la Regione Veneto è la n. 10/96), ma anche dalla idoneità igienico sanitaria accertata dall'ULSS competente per il territorio.**

Si riporta in tal senso l'art. 9 del Testo Unico sull'Immigrazione (DLgs 286/98) aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 1 del DLgs n. 3 del 08/01/2007

## Art.1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

....omissis....

a)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo .

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un **alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio**, puo' chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

e l'art. 29 del Testo Unico sull'Immigrazione (DLgs 286/98) aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 2 del DLgs n.5 dell'08/01/2007

## Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

....omissis....

e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:

**«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:**

- a) coniuge;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
- d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

**a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.** Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

...omissis....